



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
*Dipartimento per le Politiche Europee*  
*Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato*

**POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE**  
**RELATIVA ALLA**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA**

Sulla proposta della Commissione di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

**ROMA, 01/06/2021**

## **PREMESSA**

La Commissione europea ha presentato una proposta di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

In risposta alla suddetta consultazione pubblica, si trasmettono di seguito le osservazioni delle autorità italiane. Tali osservazioni sono state definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, tenendo conto dei contributi delle autorità stesse.

## **OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

Dall'analisi comparativa tra il testo oggetto della consultazione della Commissione e la precedente Comunicazione sul medesimo tema (2014/C 198/01), si può apprezzare un sostanziale allineamento della Disciplina in oggetto alla situazione economica contingente ed alle priorità politiche generali, oltre che settoriali, dell'UE.

Si condivide il richiamo, fin dal quadro descritto nell'Introduzione, con particolare riferimento al punto 4., all'esigenza che il sostegno erogato nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato in favore di ricerca, sviluppo ed innovazione contribuisca alla ripresa dell'economia dell'UE, danneggiata dalla pandemia di Covid-19. Tale richiamo garantisce, peraltro, una continuità di azione rispetto al Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato.

Si apprezza anche l'inserimento dei successivi punti, dal 5. al 9., in cui si richiamano, nell'ordine, la rilevanza delle tecnologie e dell'innovazione nella realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo, il rilancio dello Spazio europeo della Ricerca e la necessità di promuovere la sovranità tecnologica nei settori chiave, nonché la conferma dell'obiettivo di Barcellona (investimento del 3% del PIL in RSI), le Comunicazioni sul futuro digitale dell'Europa e sulla Strategia europea per i dati, la Comunicazione sulla strategia per le PMI e la nuova strategia industriale per l'Europa; si ritiene che l'inserimento di tali premesse contribuisca a chiarire il nuovo quadro di riferimento e gli obiettivi generali che devono accomunare tutti gli strumenti di sostegno alle attività di ricerca ed innovazione, pur nella salvaguardia delle finalità specifiche delle diverse politiche dell'UE.

Per quanto attiene al capitolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni), si osserva che, mentre alcune specificazioni introdotte appaiono ridondanti, non incidendo sulla norma nella sostanza (es. Punto 14. (c) – infrastrutture di ricerca: specificazione introdotta nella seconda parte del testo, relativamente ai costi di investimento elevati), appare, invece, rilevante l'inserimento di alcune nuove definizioni (17. (h) – digitalizzazione – ed (II – infrastruttura tecnologica), dalle quali consegue un ampliamento delle fattispecie che costituiscono oggetto della Disciplina.

A questo riguardo, si condivide l'impostazione del documento, che tende a dare atto dell'evoluzione, anche organizzativa, del contesto della ricerca e dell'innovazione.

La bozza di Comunicazione proposta appare complessivamente condivisibile. Tuttavia, ai fini di un maggiore miglioramento della Disciplina, anche in termini di maggiore adeguatezza della normativa si chiede alla Commissione di tenere conto delle seguenti osservazioni e proposte nella versione definitiva della Disciplina che verrà adottata.

## **DEFINIZIONI: in particolare INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA**

Le autorità italiane non ravvisano particolari criticità rispetto alle definizioni proposte dalla Commissione che, pertanto, possono essere mantenute nel testo definitivo.

Tuttavia, poiché le definizioni rivestono una rilevanza fondamentale nei testi normativi poiché definiscono l'ambito di applicazione delle norme stesse, **si invita la Commissione a consultare nuovamente gli Stati membri nel caso la Commissione intenda modificare le definizioni a seguito della presente consultazione, prima dell'adozione della nuova Disciplina.**

## **RUOLO DELLE PMI**

La bozza di Comunicazione fa riferimento a diverse Strategie UE, tra cui soprattutto la Strategia Industriale europea e la Strategia per le PMI.

Al riguardo, si segnala che, da un lato, le PMI rivestono un ruolo centrale che nel rilancio dell'economia europea, dall'altro, le PMI possono incontrare maggiori difficoltà per portare avanti progetti di RSI.

Pertanto, si chiede che la nuova Disciplina possa contenere previsioni che incentivano maggiormente la partecipazione delle PMI a investimenti in RSI, in particolare aumentando l'incremento di intensità di aiuto. Al riguardo, al § 95 una previsione accettabile potrebbe essere quella di una **maggiorazione dell'intensità di aiuto in caso di presenza predominante delle PMI di almeno il 10% (rispetto al 5% proposto).**

## **§.81: CALCOLO SEMPLIFICATO DEI COSTI**

Al §81 della proposta Disciplina, è introdotto un metodo di calcolo dei costi ammissibili, in base al quale i costi indiretti possano essere calcolati anche sulla base dell'approccio semplificato, nella forma di un tasso fisso fino al 15%, da applicare a tutti i costi ammissibili diretti del progetto, debitamente giustificati (come avviene ad es. per Horizon, ESIF).

Pur trattandosi di un importante alleggerimento dei relativi oneri burocratici per gli Stati, il §81 tuttavia è circoscritto solamente ai costi indiretti.

**Al riguardo si chiede di prevedere la possibilità di utilizzare un calcolo semplificato anche per i costi diretti, e in particolare per le spese del personale.**

Inoltre, sarebbe opportuno che la disciplina fosse allineata alle previsioni attinenti le Opzioni Semplificate dei Costi ("Simplified Cost Options - SCO") previste dai regolamenti sui Fondi SIE 2021-2027 ("CPR 2021-2027") che prevedono che tali SCO siano rappresentati e giustificati in appositi allegati dei Programmi Operativi (Appendix 1 del Annex V) e che di conseguenza siano approvate con Decisione della Commissione (insieme ai Programmi Operativi).

Tra le SCO già ampiamente diffuse nel caso degli aiuti RSI, oltre al calcolo forfettario dei costi indiretti, vi è quella di utilizzare i Costi Standard Unitari Orari per il Personale (art. 50 del CPR 2021-2027).

La Commissione- DG Regio inoltre sta lavorando per trovare il modo di applicare anche ai Progetti R&S&I gli "importi forfettari" ("lump sum") e l'utilizzo delle più appropriate

metodologie per determinare gli SCO tra cui quella che sembra particolarmente appropriata nel caso dei Progetti RSI del “draft budget established on a case-by-case basis and agreed ex ante by the body selecting the operation, where the total cost of the operation does not exceed EUR 200 000”.

Appare pertanto opportuno che nella nuova Disciplina siano previste anche le Opzioni Semplificate dei Costi approvate con Decisione della Commissione.

In tal senso, si potrebbe inserire dopo il § 81 il seguente testo:

*“81 bis. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati, nel caso di finanziamento con fondi SIE, conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal [Common Provision Regulation 2021-2027 (CPR)], a condizione che questi siano espressamente approvati con Decisione della Commissione in conformità a tale Regolamento, o in caso di fondi propri dello Stato membro, a condizione che esista e siano applicate opzioni semplificate di costi analoghe a quelle utilizzate per i fondi SIE.”*

Infine, si coglie l’occasione per segnalare che, in vista delle modifiche mirate al GBER, **l’applicabilità delle opzioni semplificate di costo deve essere prevista a prescindere dalla fonte di finanziamento, e, quindi, anche per le misure di aiuto con solo finanziamento nazionale** (attualmente il GBER prevede detta possibilità solo in caso di finanziamento con i fondi SIE). Al fine di assicurare il pieno allineamento tra la Disciplina e il GBER, **si chiede alla Commissione di tenere conto di detta richiesta nell’ambito della prossima modifica mirata del GBER; prevedendone nell’art.58 del GBER l’applicabilità in maniera retroattiva.**

#### **§§21 b) e 22: NON-ECONOMIC ACTIVITY**

La distinzione tra natura economica e non economica dell’attività svolta è di fondamentale importanza.

Con riferimento al **§ 22**, si chiede di specificare nel testo, in analogia con il §21, lett.b) che ogni qualvolta vi siano entrate da un determinata infrastruttura di ricerca o organismo di ricerca, se sussiste l’obbligo di **totale re-investimento** di tali entrate o utili nelle attività dell’ente o dell’infrastruttura (per statuto o per espressa previsione della misura), la natura economica dell’attività è sempre esclusa.

Tale specificazione nel testo, varrebbe a conferire certezza giuridica.

#### **§22: MONITORAGGIO**

Con riferimento al monitoraggio, si chiede di ridurre il termine di 10 anni (portandolo a 3 o 5 anni come in casi analoghi nella disciplina del GBER) oppure comunque, in subordine, di prevedere quanto segue:

“il termine per il controllo delle attività economiche ancillari deve avvenire in 10 anni [o periodo inferiore accolto nel precedente punto] dall’inizio delle attività finanziate dell’organismo di ricerca o dell’infrastruttura di ricerca o nel tempo di durata del progetto finanziato ove inferiore a tale periodo; per il finanziamento di macchinari/infrastrutture avviene entro il periodo di ammortamento del bene/infrastruttura finanziato, ove inferiore a tale periodo”.

Anche in tale ultimo caso, si chiede comunque di specificare che “..., il finanziamento pubblico dell'intera attività economica rientrerà nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato” per il futuro, escludendo qualsiasi applicazione retroattiva.

Infatti, la riduzione del periodo di 10 anni è finalizzata ad una applicazione della disciplina aiuti proporzionata all'oggetto del finanziamento e coerente alla libera circolazione di beni e servizi soprattutto in un ambito complesso della ricerca e dei relativi esiti.

Un vincolo decennale riferito al carattere “ancillare” dell'attività economica è disallineato con analoghe disposizioni sul controllo degli aiuti di seguito riprese e in ogni caso assolutamente sproporzionato.

Inoltre, l'ancillarità deve essere valutata al momento della concessione al fine di evitare, in un arco temporale incerto e molto lungo, eventuali inquadramenti a posteriori che potrebbero essere a distanza di tempo molto complessi se non costituire un approccio contrario al legittimo affidamento del beneficiario nonché alla libertà di utilizzo dell'infrastruttura di ricerca o degli esiti della ricerca.

Come regola generale, le condizioni di ammissibilità devono essere verificate al momento della concessione, non rilevando il fatto che esse non siano più presenti in un momento successivo. Nel caso degli aiuti agli investimenti delle PMI, ad esempio, il fatto che l'impresa, anche grazie all'aiuto, possa diventare grande non comporta, naturalmente, la revoca o la riduzione dell'aiuto. Anche nel caso in cui si vogliono mettere vincoli all'uso, questi hanno una durata limitata nel tempo: così, gli aiuti a finalità regionale impongono un vincolo di destinazione di durata quinquennale (triennale per le PMI; e nel caso degli aiuti agli aeroporti legati alla dimensione degli stessi (in termini di passeggeri/anno), il non superamento della soglia che determina l'ammissibilità e l'entità dell'aiuto deve essere garantito per due esercizi finanziari: ben lontani dai dieci anni ipotizzati per mantenere il carattere non economico di un Organismo di ricerca.

Inoltre, anche da un punto di vista di analisi del mercato e del settore trasversale della RSI, il controllo decennale di un organismo di ricerca o di una infrastruttura di ricerca (con le rispettive gestioni) con richiesta di rientrare nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dell'intera attività economica nel caso di superamento del 20% potrebbe influire per un lungo periodo sulla crescita “economica” e competitiva dell'ente il quale sarebbe in buona sostanza costretto a dover restare in una data situazione economica per non rischiare il recupero di contributi ottenuti nel corso di 10 anni di attività. Infatti, ipotizzare periodi di controllo così ampi non rispecchia le dinamiche di mercato proprio in un settore come la ricerca/innovazione/sviluppo dove le tempistiche di cambiamento tecnologico ed evoluzione tecnologica sono molto mutevoli di settore in settore rispetto alle singole ricerche e quindi anche l'eventuale cambiamento dell'attività rispetto ai risultati della ricerca e innovazione inizialmente finanziati; la proporzionalità del periodo deve corrispondere ad un orizzonte temporale inferiore ai 10 anni per la valutazione al momento della concessione dell'attività dell'ente o, in subordine, un orizzonte temporale confacente e confrontabile con la tipologia di finanziamento relativo all'attività progettuale finanziata.

In questo senso, il fatto che l'utilizzo economico “rimanga puramente accessorio” nel tempo (ed in particolare nel tempo decennale proposto dalla Commissione) continuerebbe a creare un certo disequilibrio tra il principio di rafforzamento delle competitività degli enti

e delle imprese europee, presente ad esempio nell'art. 173 e 179 TFUE, e le esigenze di evitare (indebite) distorsioni della concorrenza previste anche nell'art. 107 TFUE; del resto, un punto di equilibrio lo si potrebbe trovare nelle norme che prevedono il non monitoraggio dello status del beneficiario dopo la concessione del contributo come, ad esempio, la crescita dimensionale del beneficiario a seguito del successo dell'investimento in quanto inteso a rafforzare le imprese europee e, laddove alcune tipologie di aiuto siano oggetto di monitoraggio post concessione, la sua durata è parametrata a 3 o 5 anni (ad es. art. 14, art. 17, art. 22 GBER).

## **INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA**

Come sopra riferito, le autorità italiane non rilevano criticità rispetto alla definizione proposta dalla Commissione e chiedono, quindi, che detta definizione sia mantenuta nel testo che verrà adottato, salvo ulteriore consultazione degli Stati membri su un eventuale versione modificata della definizione prima dell'adozione della Disciplina.

Le uniche modifiche accettabili rispetto alla proposta della Commissione sarebbero quelle per meglio chiarire il perimetro di distinzione tra infrastruttura di ricerca ed infrastruttura tecnologica, al fine di assicurare la certezza giuridica.

Con riferimento ai punti 18 e ss, si chiede di verificare la possibilità di inserire le infrastrutture tecnologiche nella sezione "2. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato" accanto agli Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca anche al fine di facilitare, allineandolo, l'inquadramento del finanziamento alle infrastrutture tecnologiche nell'ambito della valutazione della presenza o meno di aiuti di Stato anche per questa tipologia di infrastruttura.

Tale richiesta è sostenuta dalle seguenti motivazioni.

La nuova definizione di infrastruttura tecnologica (IT) ha una certa aderenza alla definizione di "infrastruttura di ricerca" (vedasi anche il punto E del presente documento) attraverso la citazione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e la descrizione delle "risorse" in senso lato necessarie alla sua identificazione (strutture, impianti, capacità e relativi servizi di sostegno) simili a quelle richieste dalla infrastruttura di ricerca (gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori).

Nel documento di lavoro della Commissione Technology "Infrastructures – Commission Staff Working Document" (citato in nota alla definizione di infrastruttura tecnologica) si evidenzia ancor di più il ruolo della IT nel sistema europeo della ricerca, sviluppo e innovazione e l'affinità complementare con gli organismi di ricerca individuabili in particolare nelle "università tecniche".

Inoltre, vi sono riferimenti alla proprietà interamente pubblica della stessa IT o alla sua gestione da parte di organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro (RTO) o università tecniche (ovvero i politecnici italiani): le IT possono altresì essere complementari alle infrastrutture di ricerca.

Le infrastrutture tecnologiche possono anche essere condivise, cioè gestite da diverse organizzazioni, non solo per essere più convenienti, ma anche per ridurre gli investimenti e condividere competenze e personale.

Nella “Explanatory note” viene indicato come le infrastrutture tecnologiche siano destinate ad essere utilizzate prevalentemente dall'industria, in particolare dalle PMI, per affrontare la mancanza di pertinenti strutture di test di mercato più vicine alle nuove tecnologie non sperimentate per finalizzare il loro sviluppo prima dell'introduzione sul mercato: questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non sono state affiancate agli organismi e alle infrastrutture di ricerca.

Tuttavia, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si vedono difficoltà insormontabili a configurare una infrastruttura tecnologica che possa svolgere anche attività non economiche e che abbia le caratteristiche prescritte dalla sezione II della Disciplina specie con riferimento al paragrafo 2.1.1 “Finanziamento pubblico di attività non economiche, lettera b “attività di trasferimento”.

Con riferimento alle **intensità di aiuto**, si chiede di innalzare la percentuale di intensità di aiuto per le infrastrutture tecnologiche al 35 %, aumentando quindi l'attuale proposta della Commissione.

#### **AUMENTO INTENSITA' DI AIUTO PER LE REGIONI SVANTAGGIATE**

Si propone l'aumento generalizzato del 10% dell'intensità massima d'aiuto nelle regioni meno sviluppate (pag. 28 e 41), ovvero con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27.

Tale proposta nasce dalla considerazione per cui, in un territorio rappresentato da una regione meno sviluppata, gli interventi finanziabili, che sono diretti anche alle SMEs, al fine di produrre un'accelerazione reale e colmare in maniera rapida ed efficace il divario esistente con le regioni in transizione/più sviluppate, devono prevedere misure di aiuto potenziate.

Queste misure di aiuto operano nel verso di ridurre gli investimenti con capitale proprio o di rischio, limitando quindi al minimo l'indebitamento e il tasso di mortalità delle stesse iniziative, con le relative implicanze di carattere sociale legate anche alla collocazione geografica economicamente sfavorevole.

Oltretutto, tale indicazione rappresenta una generalizzazione di quanto già presente, nello stesso testo, in materia di aiuti agli investimenti, con espresso riferimento all'art. 107.3, a) del trattato che testualmente prevede percentuali di aiuto maggiorate (dal 5 al 15%) proprio per favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione[...] tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.

#### **QUESTIONI AGGIUNTIVE**

Si segnalano le ulteriori seguenti questioni, al fine di migliorare il testo della Disciplina, per riflessioni da parte della Commissione.

- La Commissione potrebbe valutare di estendere gli aiuti alle imprese in difficoltà post-covid, fino alla durata del Temporary Framework, come previsto nella proposta della Commissione sugli IPCEI;
- La Commissione potrebbe valutare di inserire clausole più favorevoli per incentivare lo sfruttamento dei risultati dei progetti di RSI nel mercato interno UE;
- La Commissione potrebbe valutare di inserire clausole per assicurare un adeguato mantenimento dell'investimento in RSI;
- Bisognerebbe assicurare la coerenza della terminologia utilizzata nelle altre bozze in fase di consultazione e adozione (es. allineando i termini 'aiuti ad hoc' e 'aiuti individuali' come utilizzati nella bozza IPCEI)
- §58: l'incipit "Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. " è troppo assertivo e dovrebbe essere riformulato, altrimenti il testo non corrisponde all'articolo 107.1 TFUE.
- §60: tale paragrafo corrisponde al §36, lett. b) della normativa vigente di cui al ma non completamente: manca il riferimento all'equità e alla coesione. Si chiede di ripristinare il testo completo del §36, lett. b) poiché è innegabile che i progetti di RSI, contribuendo in maniera determinante alla crescita economica e alla competitività, contribuiscono a conseguire gli obiettivi UE di equità e coesione, che son orizzontali e trasversali rispetto alle singole politiche settoriali.

#### **ULTERIORI COMPLESSITA'**

Potrebbe essere opportuno cogliere l'occasione di questa consultazione per discutere alcune complessità procedurali, relative principalmente alla fase di notifica dell'aiuto di Stato, che risulterebbero in alcuni casi ulteriormente aggravate delle modifiche proposte.

A seguito infatti dell'adozione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER), in materia di aiuti di Stato, la maggior parte dei regimi di aiuti è elaborata con caratteristiche tecniche tali da rientrare, in applicazione di suddetta normativa, in una delle categorie esentate dagli oneri di notifica. Ne seguono due considerazioni:

- il carattere degli Orientamenti sottoposti attualmente al nostro esame, il cui ambito di applicazione è limitato a progetti di maggiore entità, per i quali invece è prevista la notifica individuale in quanto considerati alternativamente aiuti al di fuori dell'ambito di applicazione del regime (c.d. aiuti ad hoc) o aiuti sopra soglia (c.d. aiuti individuali).
- l'accrescimento di tale carattere in considerazione della complessità degli adempimenti e le informazioni richieste dalla Commissione ai fini della notifica di progetti di ricerca individuale di rilevante entità. Un riscontro fattuale di tale profilo problematico risiede nel numero "limitato", negli ultimi dieci anni, delle notifiche effettuate alla Commissione ed aventi ad oggetto progetti individuali di ricerca di entità tale da dover essere notificati individualmente.



In tal senso, le predette complessità procedurali e la conseguente limitata realtà operativa degli Orientamenti hanno portato infatti come risultato finale, in assoluta controtendenza rispetto alle finalità di incentivazione degli investimenti nel settore RSI, al dirottamento dei progetti di ricerca di grande spessore su programmi europei (Horizon2020 e simili), mentre agli SSMM resta la gestione di progetti di minore rilevanza, nella maggior parte dei casi sussumibili sotto una delle ipotesi di esenzione del GBER.

Alla luce delle precedenti osservazioni, **si potrebbe proporre una nuova valutazione del formulario di notifica**, elemento da inserire *ex novo* nella bozza in esame, in cui non si riscontra alcun emendamento in tal senso.

#### ALLINEAMENTO CON IL GBER

**Premessa la necessità di un generale allineamento della disciplina presente negli orientamenti rispetto al GBER e della disciplina Horizon**, in modo tale che le modifiche apportate negli orientamenti vengano recepite anche nel GBER (*se possibile in occasione della modifica targeted di prossima approvazione*), le autorità italiane regionali fanno presenti le seguenti questioni relativamente a definizioni applicabili sia al GBER (art. 25 ed alcune definizioni dell'art. 2 relative alla ricerca, nonché art. 29) che agli orientamenti.

- **definizione punto 83 art. 2 (organismo di ricerca e diffusione della conoscenza):** è difficile garantire il requisito della separazione della contabilità. In questo caso la richiesta è soprattutto di sapere che cosa va esattamente richiesto all'organismo di ricerca finanziato affinché lui possa dimostrare che è stata tenuta una contabilità separata anche al fine della verifica da parte delle Amministrazioni concedenti in fase di controllo
- allineamento della definizione di infrastruttura di ricerca presente in diverse normative esistenti con particolare riferimento alla Disciplina RSI<sup>1</sup>, al GBER<sup>2</sup> ed al programma Orizzonte Europa<sup>3</sup>: operativamente si chiede di uniformare la

<sup>1</sup> Punto 17, lettera (gg) "infrastruttura di ricerca": gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o "distribuite" (rete organizzata di risorse)

<sup>2</sup> Art. 2: "91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

<sup>3</sup> Proposta Regolamento Orizzonte Europa. POSIZIONE (UE) n. 8/2021 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021.

Art. 2.1): «infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito

definizione di infrastruttura di ricerca per non avere criticità interpretative in ordine alla redazione delle misure e alla gestione dei finanziamenti;

- **definizione punto 89 art. 2 (alle condizioni di mercato):** difficile da applicare; va inoltre chiarito il significato di “e non contengono alcun elemento di collusione”. Nella definizione si fa riferimento a procedure quali le gare che non sono applicabili alle imprese. Anche qui si vuole sapere che cosa secondo la Commissione le Amministrazioni concedenti dovrebbero chiedere alle imprese di fare per dimostrare che il prezzo era di mercato, tenendo a mente che non possiamo onerare eccessivamente le imprese con oneri di documentazione o perizie sul costo di mercato di una determinata attività (spesso nel campo della ricerca, unica nel suo genere o senza un mercato predefinito o predefinibile)
  - **definizione punto 90, art. 2 (collaborazione effettiva):** non chiara  
La richiesta riguarda in particolare il concetto di “due parti indipendenti”. Si vuole sapere se va inteso nel senso di assenza di controllo e se si deve fare riferimento alla definizione di PMI per verificare tale indipendenza. Dato che le casistiche sono veramente le più svariate è fondamentale avere chiaro cosa vada verificato per garantire che si tratta di due parti indipendenti.  
Parrebbe che il riferimento sia alla definizione di PMI, dal momento che alcune risposte della Commissione su E-SA Wiki anche su altri articoli riportano tale termine e che dicono di riferirsi al concetto di impresa autonoma.
- **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (come anche previsti nell'art. 29 del GBER):** i costi ammissibili non sono identici a quelli dei progetti di ricerca (come anche presenti nell'art. 25 del GBER) e questo crea difficoltà applicative. Qui si vuole intendere che se i costi ammissibili nei due articoli sono gli stessi, dovrebbe essere scritto nello stesso modo altrimenti è fonte di incomprensioni (ad esempio l'articolo 25.3.d) prevede i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto che invece l'art. 29.3.d) non prevede ma informalmente ci era stato confermato a suo tempo dalla CE che erano da ritenersi ammissibili anche nell'art. 29).

\*\*\*

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.

---

della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite».